

Proc.Nr 1049/2016 RG



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO

in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo in data 18 marzo 2016 con il n. 1049/2016 del ruolo Generale, avente per oggetto: accertamento credito, vertente tra

[redacted] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [redacted], che la rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

contro

[redacted], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [redacted] e rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] e dall'avv. [redacted] come da procura in atti;

CONVENUTA

All'udienza del 18 gennaio 2018 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.

Per parte attrice: *"come da memoria ex art 183, VI comma, cpc n 1, ed in via istruttoria per l'ammissione di CTU richiesta in atto di citazione, con il favore delle spese da distrarsi in favore del procuratore.*

Per la convenuta: *conclude come in atti"*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con atto di citazione notificato il 15 marzo 2016, la

in persona del legale rappresentante pt., esponeva:

- che in data 29 giugno 2007 aveva stipulato, con la _____, un contratto di mutuo ipotecario avente ad oggetto un finanziamento di € 1.500.000,00;
- che a fronte dell'erogazione della somma, si era impegnata a restituire il capitale nel termine di anni 15, mediante il pagamento di 30 rate semestrali, comprensive di capitali e interessi;
- che dal contratto risultava che sulla somma mutuata la parte si obbligava a corrispondere un interesse in ragione del tasso del 5,56 % a titolo di tasso nominale annuo e del 4,00 % quale maggiorazione per interessi di mora in aggiunta al tasso corrente applicato (art 5);
- che ove si fosse fatto riferimento, per l'ipotesi di ritardo nei pagamenti, alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, il tasso applicabile sarebbe stato di 9,56 % ;
- che l'importo complessivo dei tassi applicati, in ogni caso superava, pertanto i dati concernenti la soglia prescritta dall'art 2 della legge 108/1996, pari al 7,97 % (5,31 + 50%) per i mutui ipotecari a tasso variabile, dovendosi quindi essere qualificati usurari;
- che alla data del dicembre 2014 aveva complessivamente versato a titoli di interessi ordinari la somma di € 326.544,00 e che il tentativo, di mediazione non aveva avuto esito positivo.

Tanto premesso conveniva _____ innanzi a questo Tribunale per sentire accertare l'illegittimità delle somme corrisposte a titoli di interessi, ovvero in ipotesi gli importi superiori agli interessi legali, con il favore delle spese di lite.

Instauratosi il contraddittorio, la banca contestava i presupposti di fatto e di diritto della domanda introdotta nel giudizio, e concludeva per il suo integrale rigetto.

Quindi la causa era istruita con la produzione di documenti ed espletamento di CTU ; infine, all'udienza del 18 gennaio 2018 era trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta nei limiti delle seguenti motivazioni.

In primo luogo, va detto che il rapporto obbligatorio oggetto del presente giudizio scaturisce dal contatto di mutuo ipotecario sottoscritto in data 29 giugno 2007 , con il quale la

ha erogato alla

IN PERSONA DEL LEGALE

RAPPRESENTANTE PT. la somma di € 1.500.000,00.

Tale contratto prevedeva una durata di 15 anni, con impegno della parte mutuataria alla restituzione del finanziamento in 30 rate semestrali, comprensive di interessi e capitale.

Il relativo negozio è stato provato documentalmente e, tra parti, non sono insorte contestazioni sulla efficacia e sulle condizioni pattuite per iscritto.

Dal regolamento negoziale prodotto, risulta altresì che il tasso di interesse corrispettivo era variabile e determinato con riferimento al tasso EURIBOR, maggiorato di uno spread di 1,55 punti percentuali, corrispondente nel gennaio 2005 al tasso nominale annuo del 3,72%, ed ancora che le parti avevano convenuto interessi di mora in misura pari ad un ulteriore 4 % annuo, che si sarebbe cumulato al tasso applicato per gli interessi corrispettivi (art 5), nonché un ulteriore indennizzo pari ad 1 % per estinzione anticipata, oltre spese di istruttoria pari ad € 108,00. Si tratta, quindi, di interessi moratori aggiuntivi rispetto a quelli corrispettivi. Escludendo penali ed interessi di mora, il TAEG è stato computato al 5,56 %; includendo la mora il tasso di interessi era pari al 9,56 %, non includendo la commissione per estinzione anticipata .



determinazione degli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto di cui all'art. 1284 c.c., III comma, c.c., solo allorquando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati. In relazione a tali voci accessorie del credito, quindi, in primo luogo occorre prendere atto delle conclusioni cui perviene il CTU, con riferimento al computo degli interessi o di ulteriori oneri non espressamente pattuiti per iscritto dando atto, da un lato, che la misura degli interessi specificamente pattuiti era pienamente valida ed efficace; dall'altro, che - non essendo compresi nelle rate altri oneri - la corretta applicazione dei tassi, individuati attraverso il meccanismo sopra descritto, ha fatto emergere il superamento dei c.t. tassi soglia, con riferimento alla c.d. legge 7 marzo 1996, n. 108.

In proposito, va osservato che la Cassazione, già con sentenza 14899/2000, nell'esaminare gli effetti dei contratti stipulati prima della legge, aveva statuito che tale legge - pur non essendo retroattiva - fosse di immediata applicazione nei correlativi rapporti, limitatamente agli effetti ancora in corso, quindi, per l'appunto la corresponsione degli interessi". L'art. 1 del DL 29.12.2000, n. 394 (convertito nella legge 28.2.2001, n. 24), ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, II comma, c.c., ha stabilito che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo,

indipendentemente dal momento del loro pagamento". L'interpretazione sistematica di tale normativa impone di considerare che, in ogni caso, il riferimento investa esclusivamente l'ipotesi di nullità della clausola con conseguente esclusione della dovutezza di alcun interesse (art. 1815, II comma, c.c.) e non di sostituzione del tasso soglia a quello convenzionale.

Il superamento del tasso è risultato inequivocamente dai conteggi e dal piano di ammortamento.

A riguardo, la banca convenuta ha contestato i criteri applicati, assumendo che dovesse essere considerato, in via esclusiva, il tasso c.d. corrispettivo, pacificamente inferiore al s.d. tasso soglia, tanto più che, nella fattispecie de quo, il mutuatario aveva corrisposto le rate senza alcun ritardo, così che il tasso di mora non aveva trovato concreta applicazione, così come peraltro la stessa indennità relativa alla richiesta di estinzione anticipata.

L'interpretazione dell'art. 1815 c.c. e della l. n. 108/1996, che è sottesa alla posizione difensiva della banca convenuta è in definitiva quella secondo la quale al fine del superamento del tasso soglia, si deve valutare l'eventuale usurarietà esclusivamente del tasso di mora e che, nel caso di affermata nullità degli interessi usurari moratori, detta nullità, non potrebbe colpire gli interessi corrispettivi i quali non superino il tasso soglia. A riguardo, tuttavia, occorre considerare che l'art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che *"se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"* e che ai sensi dell'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si debbono intendere usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

La norma non distingue tra interessi corrispettivi e moratori, e poiché ai fini della qualificazione come usurari è sufficiente che gli interessi siano solo promessi, ne deriva ineludibilmente la nullità della pattuizione che prevede l'applicazione di un tasso superiore, indipendentemente dalla sua concreta applicazione. In linea con l'orientamento espresso dalla S.C. si deve



riconoscere la natura originaria, e non sopravvenuta, dell'usura nella mora, considerando che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (*Cass. 4 aprile 2003, n. 5324; Cass. ord.5598/2017*).

Tale principio era già affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 14899/2000 e confermato dai giudici di merito (*Corte di Appello Venezia 342/2013; Tribunale di Parma 14.7.2014, Tribunale di Padova 8.5.2014, Corte di Appello di Roma, 4323/2016, Tribunale di Bari 8.10.2016 e Tribunale di Matera, 19.5.2016*), nonché, infine, nuovamente ribadito dal S.C., con l'ordinanza n. 23192 del 4 ottobre 2017, con motivazione che si ritiene qui pienamente condivisibile.

Pur condividendo l'impostazione ermenutica secondo la quale occorre determinare il valore massimo, convenuto in contratto, del Tasso Effettivo, comprendente ogni onere e costo collegato con l'erogazione del credito. In tale ottica, nessuno dei costi convenuti può essere escluso per legge, indipendentemente dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia che, non può emanare istruzioni che siano difformi dalle precise disposizioni legislative. Occorre pertanto prendere in considerazione la differenza tra tasso nominale ed il tasso effettivo (TAEG-Tasso Annuo Effettivo Globale) o ISC (Indicatore Sintetico di Costo), che rappresenta l'interesse effettivo che il mutuatario paga, comprensivo anche di tutte le spese accessorie collegate con l'erogazione del mutuo quali, i costi di istruttoria pratica , di incasso delle singole rate, delle perizie di stima, di eventuali polizze assicurative , per i ritardati pagamenti ed ogni altro costo preteso dalla banca e collegato alla erogazione del mutuo. Nel solco di tale interpretazione è pure la sentenza della *Cassazione Civile, Sezione I, n. 8806 del 5 aprile 2017*, richiamata, inerente alle spese di assicurazione che nel 2002 venivano escluse dalla rilevazione del TEGM e che, sconfessando ogni stereotipo di omogeneità e simmetria, ha evidenziato la onnicomprensività



dell'art. 644 c.p Sicché, secondo il principio affermato dalla nota sentenza della Cassazione n 350/2013, ai fini dell'applicazione dell'art 644 CP e dell'art 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti , a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori .

Nel caso di specie, il tasso di mora viene determinato come tasso di interesse corrispettivo maggiorato di 4 punti percentuali ed a sua volta il tasso di interesse corrispettivo è variabile ed indicizzato all'Euribor Il tasso di mora effettivo, quindi, è dato dalla somma del tasso di interesse nominale, espresso come Euribor, più lo spread, più la maggiorazione prevista dal contratto e la maggiorazione percentuale dovuta per l'estinzione anticipata, oltre alle spese di istruttoria.

In definitiva, risulta accertato che, al momento della pattuizione, il tasso degli interessi moratori era determinato aggiungendo al tasso convenzionale 4 punti percentuali al tasso indicato per gli interessi corrispettivi, ed era quindi decisamente superiore, anche senza considerate le altre voci richiamate, al tasso soglia per la tipologia di operazioni in esame (mutuo ipotecario) al giugno 2007 (pari a 7,97%) , così che si verte certamente in ipotesi di usura originaria degli interessi di mora. Di conseguenza, la pattuizione del tasso di mora è nulla ex art. 1815 c.c. e non risultano dovuti gli interessi, secondo i principi sopra richiamati, anche a volere ritenere giustificata la voce correlata alle spese di istruttoria, in quanto connessa ad una prestazione di stima dell'immobile ipotecato, normalmente eseguita dalla banca, nonché dalla voce relativa alla indennità per estinzione anticipata, che in realtà sembra difficilmente giustificabile.

In ogni caso, le superiori considerazioni sono quindi sufficienti per ritenere la nullità della pattuizione poiché il tasso di interessi non potrebbe in ogni caso non risentire del limite introdotto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (art. 2, I comma) oltre il quale i tassi vengono qualificati usurari, in quanto



trattandosi infatti di disciplina imperativa, tale *ius superveniens* va ritenuto senz'altro di immediata applicabilità al rapporto de quo.

Quanto all'entità delle somme corrisposte a titolo di interessi ordinari, gli attori hanno dedotto di avere corrisposto indebitamente la somma di € 326.544,00, a titolo di interessi, somma che in punto di quantificazione non è stata oggetto di contestazioni da parte della banca convenuta e che deve, di conseguenza, essere integralmente riconosciuta.

Su tale somma, computata al momento della domanda alla data del marzo 2016, sono dovuti gli interessi corrispettivi dalla data della domanda a norma dell'art. 1283 c.c.. La domanda proposta va dunque accolta in tali limiti, con conseguente condanna dalla banca convenuta al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo tenendo conto dell'attività svolta e del valore della controversia in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., con b distrazione a favore del difensore che ne ha fatto richiesta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla domanda spiegata da
IN PERSONA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE PT. , con atto di citazione notificato in data 15 marzo
2016, nei confronti della in persona del
legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:

a) condanna

la banca convenuta, per le causali di cui alla motivazione della presente sentenza, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 326.544,00, somma determinata al marzo 2016, con ulteriori interessi nella misura legale dalla data della domanda all'effettivo adempimento;

b) condanna

La Banca convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese processuali, liquidate in complessivi € 12.780,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, con distrazione a favore del procuratore costituito.



Così deciso in data 31 luglio 2018, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I.
dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico.

Il Giudice Istruttore
dott Michele Sirgiovanni

